

RAFFRONTO

Proposta di legge n. 85/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Giudeceandrea recante: “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.”.	Proposta di legge n. 228/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale F. Sergio recante: “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i.”
(...)	Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.)
	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 le parole: “ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge.”.</p> <p>2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è inserito il seguente articolo: “Art. 2 bis - Parere della Commissione consiliare. 1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali.2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere.3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo</p>

l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.”

Art. 1
(Modifica all'art. 8)

1. Il comma 2 bis dell'art.8 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è sostituito dal seguente: “3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.”;

4. all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale secondo modalità tali da assicurare una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma “1 bis. L'albo dovrà indicare: a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi; b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico; c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere; d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico; e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico; f) le persone in carica.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Identico.*

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è **dichiarata urgente ed** entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2

(Clausola di **neutralità** finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica alle nomine non ancora effettuate alla data di entrata in vigore.
2. Restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione **Calabria (BURC)**.